

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- e p.c. All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

<St

OGGETTO: chiarimenti ai fini del pagamento degli eco-schemi a superficie

1. Eco-schema 5

Con riferimento all'intervento relativo all'eco-schema 5, si fa seguito alle note AGEA prot. n. 76154 del 16 ottobre 2023 e prot. n. 90321 del 1° dicembre 2023 per comunicare e trasmettere quanto segue.

In primo luogo, si rammenta che dall'analisi dei dati dei controlli AMS è emerso che in molti appezzamenti richiesti a premio per l'eco-schema 5 risulta effettuata almeno una lavorazione tra aratura, raccolto o sfalcio

nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 settembre 2023. Al riguardo, si trasmette a ciascun Organismo pagatore il file aggiornato rispetto a quello trasmesso con la citata nota AGEA prot. n. 76154 del 16 ottobre 2023, contenente le seguenti informazioni:

- ID PAGATORE
- ORGANISMO PAGATO
- CUA
- ID_ATTO_AMMI
- ID_APPE
- ID_APPE_DETTO
- INTERVENTO
- SUP. RICHIESTA PER ECO-SCHEMA
- SUP. RICHIESTA BISS
- USO DEL SUOLO
- ESITO MARKER OPE
- DATA EVENTO

Il marker OPERAZIONE rileva l'occorrenza o meno di un'operazione di rimozione della vegetazione (raccolto o sfalcio) nel periodo 01/01/2023-30/09/2023.

Il marker è riportato per tutti gli appezzamenti per cui è stato chiesto l'eco-schema 5. Nelle tabelle gli stessi appezzamenti di dettaglio possono essere ripetuti più volte se richiesti a premio su eco-schemi differenti (es. eco 5 in ZVN; in ZVN e Natura 2000).

Il marker può assumere i seguenti valori (ESITO MARKER OPE):

- 0: non è stato rilevato un evento di rimozione della vegetazione (raccolto o sfalcio) nel periodo di interesse (01/01/2023-30/09/2023);
- 1: è stato rilevato un evento di rimozione della vegetazione nel periodo di interesse (01/01/2023-30/09/2023) e se ne riporta la data (DATA EVENTO);
- 2: non è stato possibile dare un esito conclusivo;
- NA: non è stato analizzato perché appartiene all'uso del suolo delle colture permanenti

Inoltre, facendo seguito a quanto rappresentato nella citata nota AGEA prot. n. 90321 del 1° dicembre 2023, ai fini del completamento delle istruttorie da parte di codesti Organismi pagatori, si trasmettono di seguito taluni chiarimenti sugli eco-schemi a superficie, sotto forma di domande e risposte, predisposti sulla base di quanto segnalato dagli Organismi pagatori e sentito il Masaf,.

Purezza del miscuglio delle specie mellifere

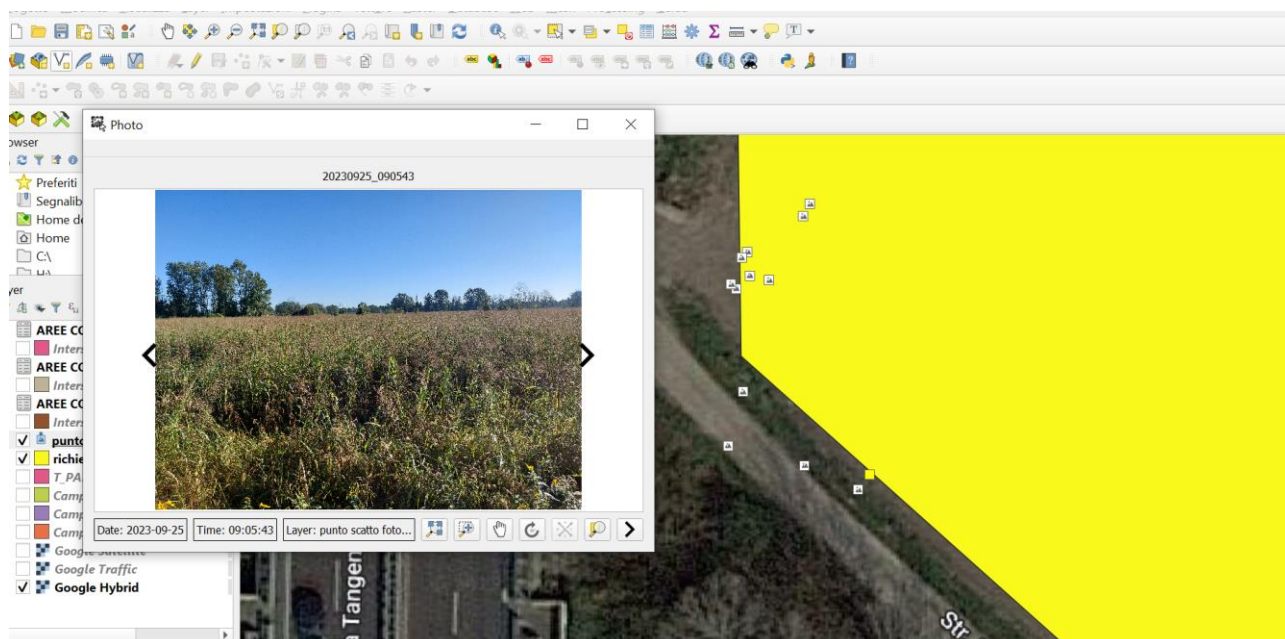
In fase di controllo sono state riscontrate difficoltà agronomiche dell'agricoltore nel rispettare la condizione per l'intero periodo di impegno, fino al 30 settembre, come rilevato nei controlli di campo. A titolo esemplificativo, si allegano di seguito alcune foto acquisite in sede di controllo in campo.

Specie seminate su appezzamento in fase di fioritura laddove gli impegni sono rispettati.



Stesso appezzamento a fine ciclo (fine settembre)





Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che la presenza di appezzamenti seminati, con infestanti (anche abbondanti) a fine periodo di osservazione, non incide sull'esito del rispetto degli impegni assunti con la richiesta di eco-schema 5, in quanto la presenza delle infestanti è una condizione naturale che si manifesta quando la coltura seminata termina il proprio ciclo vegetativo.

Risposta:

Si concorda. Tuttavia, l'eccessiva presenza di infestanti richiede una valutazione circa l'avvenuto controllo delle piante infestanti, meccanico o manuale.

Fascia di rispetto

In relazione alla fascia di rispetto, la FAQ n. 30 pubblicata dal Masaf chiarisce che la stessa deve essere incolta e non inerbita. **Si chiede conferma che nella definizione di fascia di rispetto vi rientrino anche una capezzagna o una strada interpoderale o una fascia come quella presente nella foto sottostante raccolta in fase di verifica in loco.**



Risposta

Si concorda evidenziando però delle distinzioni in termini di pagamento delle superfici.

La fascia di rispetto tra una superficie dedicata all'eco-schema 5 e una superficie non soggetta a limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari è sempre obbligatoria.

Un elemento quale strada, siepe, muretto, che separi le colture di interesse apistico da colture non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, può essere compreso nella fascia di rispetto nei limiti della superficie riconoscibile come fascia di rispetto (da 3 a 5 metri).

Ad esempio, nel caso di una superficie dedicata ad eco-schema 5 confinante con una strada/siepe di larghezza pari a 2 metri, la stessa confinante con una superficie non soggetta a limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari, l'agricoltore è tenuto a lasciare almeno 1 metro di fascia in adiacenza alla strada/siepe. Anche su tale elemento vanno ottemperati i divieti e limiti imposti per diserbo e trattamenti fitosanitari.

Posto che nel PSP è previsto che sia inclusa nel pagamento la superficie dell'eventuale fascia di rispetto, questo elemento - strada, siepe, muretto - non può comunque essere oggetto di pagamento. La stessa considerazione vale per le capezzagne.

Invece, una fascia sottratta alla coltivazione, come quella della foto, non solo concorre alla costituzione della fascia di rispetto, posto il rispetto dei divieti e limiti imposti, ma può anche essere oggetto di pagamento.

Con riferimento alla larghezza minima di 20 mt della superficie si fa presente che nella realtà vi sono forme di appezzamenti che non è possibile ricondurre esattamente alle dimensioni previste dal DM 23.12.2022 n. 660087. **Si chiede se sia possibile procedere all'esclusione della sola parte di superficie che non rispetta il vincolo dei 20 mt e non l'intero appezzamento.**

A seguire esempi rilevati in campo:



Esempio: L'appezzamento ha una superficie superiore a 2500 mq. L'appezzamento ha una forma irregolare con una larghezza nella parte più stretta di 16 mq circa.

SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLA NAZIONALE

Consultazione Fascicolo Grafico

Utente: PUBLIC
 01443640188
 FERRARI FRANCESCO E FABRIZIO SOCIETÀ AGRICOLA
 Scheda di Validazione 2570203
 ID versione PCG: 12226751
 Data di Riferimento: 15/05/2023
 Provincia di PAVIA, Comune di PAVIA - TORRE DEL MANGANO, Foglio 7

► Isole Aziendali

▼ Piano Culturale (Epoca di Semina 11/11/2022 - 10/11/2023)

Visibili Non Visibili

Mostra fino a 10 record

Filtra

ID	Comune Foglio	Utilizzo del Suolo	Superficie Grafica (m ²)	Info
Nessun record trovato				

(filtrati da 97 record totali)

► Superi di Conduzione

► Istanza di Riesame

Epoca di Semina: 11/11/2022 - 10/11/2023

Esempio: Appezamento di forma triangolare con una superficie grafica >2500 mq. La punta dell'appezzamento sicuramente avrà una larghezza inferiore a 20 m.

Consultazione Fascicolo Grafico

Utente PUBLIC
 11061730963
 BIG SERVICES SRLS SOCIETA' AGRICOLA
 Scheda di Validazione 2522626
 ID versione PCG: 11648181
 Data di Riferimento: 15/05/2023
 Provincia di MILANO, Comune di MARCALLO CON CASONE,
 Foglio 11

▼ Isole Aziendali

Filtra Isole con Utilizzo del Suolo ☐

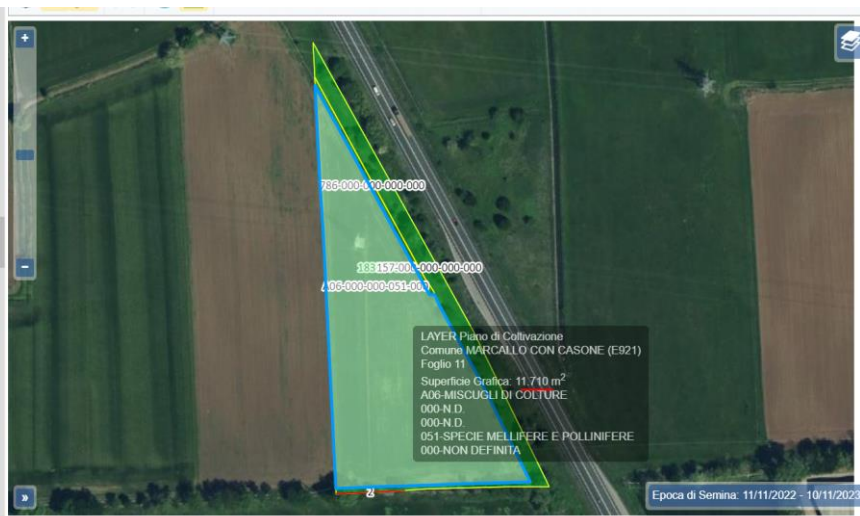
Visibili Non Visibili

Mostra fino a 10 record
 Filtra:

ID	Codice Isola	Sup. Grafica (m²)	Oper.
18355706	IT23/11061730963/AAA12	14.499	0
		14.499	

Visualizzati da 1 a 1 di 1 record

Piano Culturale (Epoca di Semina 11/11/2022 - 10/11/2023)



Consultazione Fascicolo Grafico

Utente PUBLIC
 06950220159
 CASCINA NUOVA-LODI S.S.-SOCIETA' AGRICOLA
 Scheda di Validazione 2543375
 ID versione PCG: 11986421
 Data di Riferimento: 15/05/2023
 Provincia di LODI, Comune di LODI, Foglio 24

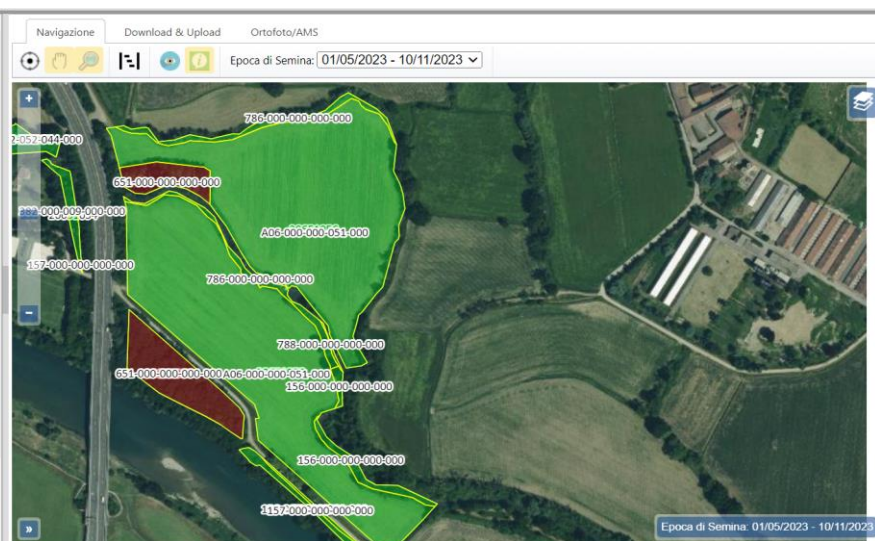
▼ Isole Aziendali

Filtra Isole con Utilizzo del Suolo ☐

Visibili Non Visibili

Mostra fino a 10 record
 Filtra:

ID	Codice Isola	Sup. Grafica (m²)	Oper.
20651053	IT23/06950220159/AAA18	1.784	0
20651054	IT23/06950220159/AAA19	1.075	0
20651055	IT23/06950220159/AAA20	6.625	0
20651056	IT23/06950220159/AAA21	46.346	0
20651057	IT23/06950220159/AAA22	1.536	0
20651058	IT23/06950220159/AAA23	44.218	0



EPSG 3003 | Provincia di LODI, Comune di LODI, Foglio 24 | X,Y: | Annualità Ortofoto 2021

Risposta:

Il mancato rispetto delle dimensioni minime di cui all'art. 21, commi 2 e 4, lett. a) previste dal DM 23.12.2022 n. 660087 per l'eco-schema in esame comporta l'inammissibilità all'aiuto dell'intera parcella agricola richiesta a premio. Si rammenta che gli agricoltori, in fase di presentazione della richiesta di aiuto, devono delimitare graficamente l'appezzamento in modo tale da rispettare i limiti previsti dal DM 23.12.2022 n. 660087.

Controlli Eco-schema 5

A seguito dell'esecuzione dei controlli tramite AMS ai fini del BISS, nel 2023 sono emerse talune incongruenze relative agli appezzamenti richiesti a premio per l'eco-schema 5 (non oggetto direttamente di controllo AMS) per il quale, tra gli impegni da rispettare, vi è quello della "non

esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura”.

Il medesimo DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincide con tutto l’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Negli appezzamenti dove sono state fatte sfibrature o sfalci (per alimentazione zootecnica) o pascolamenti la superficie non è ammissibile ai fine dell’Eco-schema 5, invece **nel caso di superfici a mellifere su seminativi, si chiede se è possibile ritenere che le arature effettuate dopo il completamento della fioritura non determinino una violazione dell’impegno**, atteso che le stesse evitano la crescita delle infestanti e possono essere propedeutiche alla successiva coltivazione.

Anche l’esecuzione di talune attività, quale l’aratura propedeutica alla semina delle mellifere, sebbene eseguita nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, ad esempio a fine marzo o inizio aprile, si ritiene non contrasti con le prescrizioni dell’impegno.

Risposta

Per la finalità dell’eco-schema 5 (biodiversità) bisogna rispettare il divieto di effettuare operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura. L’eco-schema non ha fini produttivi.

Ne consegue che lo sfalcio eseguito per contenere l’invasione di infestanti eseguito dopo la fioritura ma prima della data del 30 settembre (ad esempio ad agosto) determina il mancato rispetto degli impegni previsti. Non è possibile eseguire operazioni prima del 30 settembre.

Ai fini del controllo dell’eco-schema in esame, gli Organismi pagatori, secondo le modalità dagli stessi definiti, possono chiedere agli agricoltori di trasmettere foto geotaggate con le quali verificare lo stato della coltivazione durante l’intero periodo fenologico della coltura.

Pagamenti Eco-schema 5

Per accedere al pagamento di ECO-5 è condizione necessaria avere il diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS). Il numero di diritti all’aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell’ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell’articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Al riguardo, **si chiede conferma che il pagamento dell’eco-schema 5 possa essere erogato anche nel caso in cui all’agricoltore non sia liquidato nulla per il sostegno di base (BISS) a seguito dell’applicazioni di riduzioni e sanzioni, dovendo considerare il diritto a ricevere il pagamento (esistenza di un importo accertato al lordo di riduzioni e sanzioni) e non l’effettiva erogazione del sostegno.**

Risposta

Se l’inosservanza non consente di ricevere il pagamento per il sostegno di base al reddito (titoli), non è ammissibile ricevere il pagamento complementare per l’eco-schema 5. A supporto di quanto sopra è

possibile fare riferimento al chiarimento fornito dai Servizi della Commissione europea nel documento *Questions and answers Eco-Schemes - Article 31 Of The Spr And Related Provisions* che si allega alla presente nota.

2. Eco-schema 2

In taluni casi è stata riscontrata l'assenza della coltura arborea nel corso dei controlli in loco e/o amministrativi, legata al rinnovo del potenziale viticolo o frutticolo aziendale pur in presenza inerbimento presente e/o di presenza ceppaie o residui della coltura arborea e fascia inerbita a seguito di estirpo.

Al riguardo si chiede se in tali casi l'impegno debba considerarsi non assolto ed entro quali termini possa essere applicata la disciplina della circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

Risposta

In linea generale la coltura arborea deve essere presente in capo per l'intera durata dell'impegno. Se si verifica invece un abbattimento riconducibile a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 36 del DM 66087 del 23/12/2022, l'agricoltore ha comunque diritto a percepire il pagamento dell'eco-schema per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Da regolamento (articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) 2021/2116) rientra tra i casi in cui è riconoscibile forza maggiore e circostanze eccezionali l'affezione da Xylella.

Fermo restando la presenza della coltura inerbita fino al 15 maggio dell'anno successivo, si precisa che anche tutti gli ulteriori impegni del presente eco-schema (non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico, non esecuzione di lavorazioni durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio) sono riferiti e devono essere controllati fino al 15 maggio dell'anno successivo.

Eco-schema 3

Dai controlli amministrativi e in loco eseguiti sono emerse situazioni particolari.



Il caso pratico è un'unica parcella dichiarata a olivo, dove si riconoscono già da ortofoto più impianti regolari ma con sesti diversi, alcuni con densità superiore (con freccia), altri inferiori alle 300 piante ad ettaro.

Vi è quindi la possibilità di calcolare la densità rapportandosi alla parcella dichiarativa indipendentemente dal sesto (quindi numero di piante sulla superficie), oppure identificando (all'interno della parcella) per ogni impianto il relativo sesto, individuando quali rientrerebbero nei parametri dell'Eco-schema e quali no

Risposta

Il DM 66087 del 23/12/22 all'art. 19, comma 1 stabilisce che la densità di impianto dell'oliveto è *"calcolata a livello di appezzamento/parcella"*. Per appezzamento si intende la porzione di terreno che presenta le condizioni per aderire all'eco-schema. L'appezzamento corrisponde alla parcella di riferimento nel caso in cui tali condizioni siano riscontrabili nell'intera parcella.

Ciò significa che la parcella di riferimento può ricomprendere più parcelle dichiarative (intesi come appezzamenti) che possono essere prese in esame singolarmente al fine di individuare l'ammissibilità anche parziale.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO

(Dr. Salvatore Carfi)